



COMUNE DI GORNO

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE IN USO
DI SPAZI C/O POLO SOCIO
CULTURALE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 18.10.2023

Art. 1. OGGETTO

1. Il presente Regolamento regola l'uso occasionale, temporaneo e continuativo dei locali di proprietà comunale situati presso il Polo Socio Culturale da parte dei soggetti, elencati al successivo articolo 2.
2. I locali dati in concessione secondo il presente regolamento sono:
 - Le due sale gruppi situate al primo piano del Polo Socio Culturale
 - La sala proiezioni situata al primo piano del Polo Socio Culturale
 - I magazzini per i gruppi situati al piano interrato del Polo Socio Culturale
 - Le due sale situate al piano interrato del Polo Socio Culturale
3. L'uso può consistere anche nell'utilizzo dei locali come sede fissa dell'attività da parte di enti, associazioni, gruppi e soggetti elencati al successivo art. 2. Si parla in questo caso di uso continuativo. L'uso continuativo dei locali, anche come sede sociale, è regolamentato da apposita convenzione che viene approvata dalla Giunta Comunale.
4. Le attività che si realizzeranno negli spazi concessi dovranno perseguire i seguenti obiettivi:
 - a. offrire e migliorare le opportunità d'incontro, di relazione e d'aggregazione dei cittadini, di diverse fasce d'età ed estrazione sociale;
 - b. favorire l'accesso ai diritti di cittadinanza a tutti gli abitanti del territorio;
 - c. accogliere esigenze e bisogni, ponendo particolare attenzione alla sperimentazione di soluzioni integrate che tengano conto delle potenzialità e delle esigenze specifiche della popolazione residente;
 - d. favorire lo sviluppo di idee e proposte emergenti da Associazioni ed Enti;
 - e. promuovere forme di partecipazione attiva da parte dei cittadini;
 - f. favorire il confronto fra le varie realtà presenti nel territorio per promuovere iniziative ed attività che realizzino l'interazione tra privato sociale ed amministrazione pubblica.
5. Le attività svolte all'interno di locali e strutture comunali non devono, di norma, avere scopo di lucro, eventuali introiti a favore di gruppi o associazioni dovranno essere finalizzati alla sola copertura delle spese sostenute.

Art. 2. SOGGETTI

1. Possono chiedere ed ottenere l'uso dei locali e delle strutture di cui all'art. 1 i seguenti soggetti:
 - a. associazioni culturali e sportive;
 - b. associazioni di volontariato;
 - c. comitati di cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia d'interessi collettivi;
 - d. gruppi o partiti rappresentati in Consiglio Comunale;
 - e. gruppi ed organismi politici rappresentati in Parlamento;
 - f. patronati sindacali ed associazioni di categoria, riconosciuti a livello locale e/o nazionale;
 - g. organismi ed istituzioni scolastiche locali;
 - h. associazioni di ex combattenti, d'arma, invalidi civili e del lavoro;

- i. altri soggetti, associati, ovvero enti ed organismi comunque denominati operanti sul territorio.
2. La concessione per uso occasionale e temporaneo di locali e strutture può essere rilasciata, per situazioni di valutata necessità, con conforme deliberazione di Giunta Comunale, anche a soggetti diversi da quelli elencati al precedente comma.

Art. 3. RICHIESTA DEI LOCALI

1. I soggetti interessati ad usufruire dei locali devono presentare preventivamente all'Ufficio Protocollo domanda di concessione, redatta secondo il modulo predisposto dall'Ufficio competente, da ritenersi vincolante quanto ai contenuti previsti, nella quale dovrà essere specificato: generalità del/i richiedente/i, responsabile/i, finalità delle attività che s'intendono svolgere, e ove possibile, giorni ed ora in cui si utilizza la struttura, nominativo e recapito del referente responsabile dell'iniziativa o della manifestazione, assunzione di responsabilità.
2. In assenza di richiesta scritta, redatta secondo il modulo suddetto, non può darsi luogo a concessione.
3. Nel modulo predisposto, qualora non si tratti di persone fisiche, saranno indicati, a cura del richiedente, gli estremi comprovanti gli scopi perseguiti e gli organi aventi la legale rappresentanza.
4. La domanda di concessione deve essere presentata almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data per la quale si chiede l'utilizzo della struttura, a pena di inammissibilità ed improcedibilità.
5. Alla domanda di concessione il Comune dà riscontro entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione, mediante comunicazione scritta al domicilio dichiarato del firmatario nella richiesta. A seguito di tale comunicazione, in caso di riscontro positivo, in caso di uso continuativo, verrà sottoscritta la convenzione.
6. Nel caso di richiesta per uso continuativo i tempi di definizione dell'autorizzazione all'uso devono contenersi nei 30 giorni.

Art. 4. COMPETENZA E MODALITA' DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE E SERVIZI GARANTITI DAL COMUNE

1. Le istruttorie e il rilascio delle concessioni sono affidate al Servizio di Segreteria.
2. L'utilizzo di locali e attrezzature per l'uso occasionale o temporaneo verrà concesso direttamente dal Responsabile del Servizio, secondo quanto previsto dal presente regolamento e nel rispetto delle attività dei gruppi che già operano.
3. La concessione per l'uso continuativo dei locali è soggetta ad apposita convenzione che, approvata dalla Giunta Comunale, viene sottoscritta in duplice originale; un originale viene consegnato al richiedente, il secondo viene tenuto in atti dell'Ente ed annotato in apposito registro, che può essere tenuto anche su supporto informatico.
4. In relazione a particolarità dell'uso dei locali o della conformazione e strutturazione dei medesimi, nella concessione possono essere contenute ulteriori prescrizioni del Responsabile del Servizio rispetto a quelle previste nel presente regolamento.
5. Nel caso di richiesta di locali per farne sede di Enti, Associazioni è possibile l'assegnazione dello stesso locale a più concessionari.

6. Le tariffe di concessione d'uso devono essere approvate dalla Giunta Comunale.
7. I locali possono essere concessi in condivisione per attività condotte da più soggetti e/o anche organizzate dall'Amministrazione Comunale.
8. Il locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano, rimanendo a carico del richiedente il preventivo accertamento delle condizioni in cui questi vengono consegnati. Il richiedente si impegna inderogabilmente:
 - a riconsegnare il locale nel medesimo stato in cui è stato preso in carico, la mattina del giorno feriale successivo a quello di ultimo utilizzo;
 - ad assumersi tutti gli oneri derivanti all'Ente a seguito di danni arrecati al locale, agli impianti e agli arredi a causa dell'uso fattone;
 - a corrispondere anticipatamente la tariffa di utilizzo.
9. Ciascun gruppo o associazione indicherà un responsabile che sarà garante presso il Comune dell'utilizzo corretto dei locali e delle strutture secondo i principi indicati nel presente regolamento.
10. Per gli utilizzi continuativi verrà messo a disposizione dell'utilizzatore un armadietto dotato di serratura atto a custodire effetti personali e materiale necessario per lo svolgimento dell'attività, a completa responsabilità dell'utilizzatore, ad esclusione di materiali deperibili, pericolosi ed illegali. Niente potrà essere abbandonato all'esterno di questi spazi di deposito e/o negli spazi comuni per non arrecare disturbo. Relativamente alle attrezzature e agli strumenti introdotti all'interno dei locali, il Comune non si assume alcuna responsabilità.
11. Per gli utilizzi continuativi da parte di gruppi o associazioni aventi sede nel territorio del Comune di Gorno potrà essere richiesto l'utilizzo dei magazzini posizionati al piano interrato. Ogni gruppo o associazione avrà a disposizione uno spazio definito da utilizzare come magazzino, per questo spazio valgono i divieti del precedente comma 10. Il Comune non si assume alcuna responsabilità relativamente agli oggetti introdotti nei locali.
12. Il Comune, salvo casi di forza maggiore (guasti improvvisi o eventi imprevisti), si impegna a fornire il riscaldamento, l'energia elettrica e la rete wi-fi.

Art. 5. PRIORITA' NELL'USO E NELLA CONCESSIONE

1. Nel caso di più domande relative all'uso degli stessi locali in periodi, anche in parte coincidenti, la concessione viene rilasciata al soggetto che abbia presentato la domanda per primo; a tale fine, fa fede la data riportata sul timbro di protocollo dell'Ente, non avendo rilevanza la data di spedizione.
2. In ogni caso, il Comune ha priorità d'uso, per gli scopi istituzionali, senza necessità di particolari formalità, sia relativamente a richieste presentate, sia relativamente a concessioni rilasciate in precedenza.
3. Nei casi disciplinati dal comma precedente, il Responsabile del Servizio dà avviso con 48 ore di anticipo al soggetto che ha ottenuto la concessione e provvede al rimborso dell'eventuale tariffa versata.

Art. 6. TARIFFE

1. Per la concessione in uso dei locali e delle strutture, il richiedente è tenuto a versare all'Ente, prima dell'effettivo utilizzo, una tariffa che verrà stabilita dalla Giunta Comunale. Copia della

quietanza di versamento deve essere inviata o depositata al protocollo dell'Ente prima dell'utilizzo dei locali.

2. Per la determinazione delle tariffe, relativamente al periodo di concessione sia saltuario che periodico, si terrà conto dell'incidenza dei costi di gestione (riscaldamento, luce, acqua, telefono, pulizie e connessi), del costo del personale comunale, qualora questo sia tenuto ad intervenire o a prestare la propria opera durante il periodo di concessione. E' ammessa la gratuità d'uso dei locali oggetto del presente regolamento qualora l'iniziativa che si deve svolgere sia accompagnata dal patrocinio del Comune.
3. Può essere ammessa la gratuità d'uso qualora i richiedenti siano:
 - organizzazioni non lucrative di utilità sociali – ONLUS, di cui all'art. 40 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta;
 - organizzazioni di volontariato riconosciute come tali dall'Amministrazione Comunale;
 - Associazioni operanti sul territorio comunale
 - Associazioni sportive operanti sul territorio comunale
 - Associazioni d'arma, di ex combattenti, di invalidi civili e del lavoro
 - altri casi previsti dalla Giunta Comunale.

Art. 7. DANNI E MANCATO UTILIZZO

1. Il Comune si rivale sul concessionario per eventuali danni arrecati ai locali, alle attrezzature e agli arredi per fatto imputabile ai soggetti fruitori. Resta fermo il diritto del Comune a richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti ed impregiudicata l'azione penale, qualora ne ricorrano i presupposti.
2. Nessun indennizzo viene corrisposto per la sopravvenuta impossibilità di utilizzo dei locali, quando questa sia dovuta a causa di forza maggiore, a guasti improvvisi e/o ad eventi imprevedibili o fortuiti, non imputabili all'Ente concedente, che impediscano il funzionamento degli impianti e servizi in modo tale da compromettere la finalità d'uso cui viene adibito il locale. Nella descritta eventualità, il Comune è tenuto al solo rimborso della tariffa percepita.
3. Il mancato utilizzo del locale, per causa imputabile al concessionario, non comporta alcun obbligo alla restituzione della tariffa versata

Art. 8. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è responsabile civilmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, ai locali, agli arredi e alle attrezzature nei periodi di durata della concessione.
2. Il concessionario, nel fruire dei locali, si assume l'obbligo di rispettare, oltre ai presenti criteri, le normative eventualmente disciplinanti l'attività da esercitare nei locali del Comune.
3. Il concessionario è responsabile della sorveglianza e della conservazione delle attrezzature e dei materiali e della pulizia dei locali utilizzati.
4. Il concessionario non può eseguire lavori di installazione di impianti che comportino manomissioni alle pareti, al soffitto, al pavimento e agli impianti. Ogni lavoro di carattere

straordinario deve essere autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

5. In ogni caso, il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali concessi e delle difformità nell'utilizzo, per le quali ne risponde all'Ente concedente, qualora sia derivato un qualsivoglia danno.
6. L'uso dei locali e delle strutture da parte del concessionario non può aver luogo in orari diversi da quelli indicati nella concessione né potrà esserne fatto un uso diverso da quello specificato e per i quali è valida l'autorizzazione stessa.
7. Qualora il concessionario contravvenga agli obblighi assunti attraverso l'autorizzazione, potrà perdere il diritto di ottenere in futuro l'uso dei locali.
8. Il concessionario ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi, che assume con il rilascio dell'autorizzazione:
 - ritirare presso l'Ufficio competente ed in orario di ufficio, le chiavi dei locali in tempo utile per l'uso;
 - riconsegnare le chiavi la mattina del giorno feriale successivo a quello di ultimo utilizzo al personale indicato dall'Ente;
 - osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza ed igiene, nonché il divieto di fumare;
 - munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni e/o licenze previste per l'attività programmata, non assumendo l'Ente alcuna responsabilità per eventuali omissioni ed inosservanze alle disposizioni di legge;
 - per le manifestazioni che richiedono l'installazione di attrezzature o impianti di cui i locali oggetto di concessione non sono dotati, i concessionari devono provvedere a propria cura e spesa all'acquisizione, sistemazione, smontaggio, asporto e ripristino;
 - obbligo di spegnere il sistema di illuminazione e, se previsto, il sistema di riscaldamento prima di chiudere i locali;
 - obbligo di custodire i locali mentre è in corso l'uso;
 - obbligo di avvisare tempestivamente e senza ritardo il Comune di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione dei locali;
 - obbligo di riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui il soggetto li ha avuti in consegna;
 - obbligo a tenere sollevato l'Ente da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose, dipendenti e a causa dell'utilizzo dei locali;
9. Il concessionario ha inoltre i seguenti specifici divieti:
 - divieto di consegnare le chiavi ad altri;
 - di duplicare le chiavi;
 - di eseguire lavori di installazione di impianti che comportino manomissioni alle pareti, al soffitto, al pavimento e agli impianti;
 - di introdurre sostanze infiammabili, pericolose e illegali;
 - di ingombrare in qualsiasi maniera le uscite di sicurezza;
 - di occultare o spostare le attrezzature antincendio e la segnaletica indicante le vie di

esodo;

- di arrecare disturbo
- di abbandonare qualsiasi oggetto negli spazi comuni e comunque al di fuori degli armadi assegnati e chiusi a chiave.

10. Il Comune non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dai concessionari.

Art. 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Responsabile del Servizio che ha rilasciato l'autorizzazione, ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare la data di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di manifestazioni di particolare interesse, per interventi di carattere tecnico e/o manutentivo o, genericamente, per cause di forza maggiore.
2. La concessione può essere sospesa o revocata, in ogni momento, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, ovvero per motivate ragioni di interesse pubblico.
3. La concessione per l'uso temporaneo e continuativo può essere sospesa o revocata per constatate irregolarità nell'utilizzo dei locali e delle strutture.
4. In caso di uso continuativo, inoltre, la concessione può essere revocata se non sono rispettate le norme scritte nella convenzione.

Art. 10. RINUNCE

1. Il concessionario che ha regolarizzato il pagamento, in caso di successivo impedimento ad effettuare la manifestazione, deve far pervenire al Comune la rinuncia almeno 3 giorni prima della data fissata per la manifestazione stessa. In caso di rinuncia pervenuta nei termini il Comune provvederà al rimborso dell'importo versato.
2. La mancata rinuncia nei termini indicati non consentirà alcun rimborso.

Art. 11. VIGILANZA DELL'ENTE

1. L'Ente ha il diritto di effettuare la più ampia vigilanza sull'uso dei locali, degli arredi e delle attrezzature per accertare la scrupolosa osservanza delle norme di legge, regolamenti e discipline in materia.
2. In caso di accertata irregolarità, per eventuali danni sia alle persone che ai beni dell'Ente e senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti che possano competere all'Ente, il concessionario e chiunque altro ammesso a fruire dell'uso dei locali è tenuto ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dall'Ente.